

Procedura esecutiva n. [REDACTED]/2005  
Proc. penale n. [REDACTED]/2011 RGNR



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale Ordinario di Belluno**

**PARERE EX ART 20 LEGGE 44/1990**

**Il Pubblico Ministero**

- Vista la nuova richiesta di parere favorevole alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ex art 20 comma 4 L. 44/1990 come modificato dall'art. 2 L. n. 3/2012 (che si allega al presente provvedimento) presentata dall' [REDACTED] nell'interesse dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED];
- Rilevato che è pendente presso questa Procura della Repubblica, a seguito di denuncia-querela presentata dai suddetti sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] il proc. pen. n. [REDACTED]/11 RGNR, a carico, allo stato, di persone da identificare, per le stesse vicende o comunque per vicende strettamente collegate a quelle che hanno portato alla procedura esecutiva di cui sopra;
- Che le PP.OO. già hanno ottenuto il parere favorevole del Prefetto di Belluno per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura previo nulla osta all'accoglimento della domanda del Presidente del Tribunale di [REDACTED];
- Che vi è agli atti del procedimento penale consulenza, benché unilaterale, del [REDACTED] antiusura, che ha evidenziato nelle condizioni contrattuali praticate dalla Banche [REDACTED], Banca [REDACTED] e Banca [REDACTED] il superamento dei tassi usurari;
- Che la stessa G.d.F. di Belluno, delegata per le indagini, con propria nota prot. n. [REDACTED]/12 del 16.01.2012 segnalava la complessità dei calcoli dei tassi di interesse praticati dalla predette banche, ritenendo necessario disporre consulenza tecnica ad hoc;
- Che solamente in data 6 aprile 2012 veniva completata l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria, provvedendosi altresì a contattare idoneo consulente al quale a breve si provvederà a conferire incarico per l'effettuazione di apposita consulenza tecnica;
- Richiamata e fatta propria, nel resto, l'istanza depositata in data odierna dal [REDACTED];

Rilevato altresì che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso di riconoscere la responsabilità degli organi di vertice degli istituti di credito nel caso di usurarietà degli interessi praticati alla clientela, in quanto essi sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza di dette disposizioni e segnatamente di quelle, per l'appunto, in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quanto meno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario ex art 40 comma 2 c.p. (Cass. Sez. II n. 46669 del 19 dicembre 2011)

- Che allo stato dunque sussistono - sulla scorta della denuncia-querela, delle consulenze tecniche/perizie di parte e relative integrazioni, delle indagini compiute dalla G.d.F. e della documentazione bancaria acquisita in atti - quanto meno a livello indiziario e di *fumus*, motivi per ritenere che sia stato commesso il reato di usura previsto e punito dall'art. 644 c.p.;

- Visto l'art. 20 L. 44/1999 e successive modifiche;

- Tutto ciò premesso

P.Q.M

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla sospensione dei termini di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili relativamente alla procedura esecutiva n. [REDACTED]/20[REDACTED].

Si comunichi al difensore via fax

Si depositi nella Cancelleria del Giudice dell'esecuzione.

[REDACTED], li 14.04.2012



Il Pubblico Ministero  
dott. [REDACTED]